

# NORME E TRIBUTI

a pag. 18 | **SANZIONI IVA.** Il «favor rei» azzera l'imposta se non c'è l'autofatturazione

a pag. 19 | **RISERVATEZZA.** Rinnovate per 12 mesi le autorizzazioni speciali sui dati sensibili

a pag. 21 | **PATENTE A PUNTI.** Dopo un anno segna il passo l'effetto-deterrenza

RIFORMA FISCALE ■ Dopo il consolidato anche per l'imputazione ai soci arriva dalle Entrate il modello di comunicazione

## Ires, trasparenza pronta al decollo

Stesso prospetto per l'adesione al regime opzionale intrasocietario e a quello delle Srl

Per la trasparenza arriva il modello definitivo. E la palla passa ora ai contribuenti per la scelta del nuovo sistema di tassazione.

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 4 agosto 2004, in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», è stato infatti approvato il prospetto finale da utilizzare per la comunicazione sul nuovo regime di trasparenza fiscale. Il modello, con le relative istruzioni, è disponibile, nella sua versione definitiva, sul sito Internet dell'Agenzia. Quindi, dopo il consolidato domestico, anche per la trasparenza è stato approvato il modello che consente di optare per il nuovo regime di tassazione previsto dalla riforma fiscale per le società di capitali.

**Il rinnovo comporta l'invio nel primo periodo d'imposta rilevante**

Il modello non presenta novità rispetto alla bozza resa disponibile in precedenza (si veda «Il Sole-24 Ore» dello scorso 29 luglio), mentre le istruzioni, sempre rispetto alla bozza, aggiungono ulteriori precisazioni che, comunque, derivano dalle disposizioni primarie (come quella, prevista dall'articolo 115, comma 1 del Tuir in cui si precisa che i requisiti di legge devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione) o dalle disposizioni secondarie (Dm 23 aprile 2004).

**L'opzione.** Il modello per la comunicazione per la trasparenza deve essere utilizzato sia per l'opzione in base all'articolo 115 del Tuir (trasparenza intrasocietaria) che per quella effettuata sulla base dell'articolo 116 (trasparenza delle società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa).

Nella parte superiore della comunicazione vengono previste due distinte caselle, che devono essere barrate per indicare l'opzione per uno dei due regimi.

La comunicazione deve essere presentata non solo nel caso di esercizio dell'opzione per il nuovo istituto, entro il primo dei tre periodi d'imposta di efficacia dell'opzione stessa, ma anche:

- 1 nel caso di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia della stessa;
- 2 nel caso di perdita di efficacia dell'opzione, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita dell'efficacia (per le situazioni rilevanti si veda l'articolo riportato a fianco);
- 3 nel caso di conferma a seguito delle operazioni di fusione o

di scissione (anche in relazione a questo punto si veda l'articolo riportato a fianco), entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali delle operazioni.

Queste situazioni vanno indicate nella parte alta del modello, nel riquadro "tipo di comunicazione".

La comunicazione relativa alla trasparenza deve essere presentata esclusivamente in via te-

lematica o direttamente ovvero tramite una società del gruppo, i soggetti incaricati (per esempio professionisti e Caf) oppure avvalendosi di un ufficio locale dell'agenzia delle Entrate. Va ricordato, inoltre, che la comunicazione deve essere presentata dalla società partecipata, che deve avere ricevuto, nel caso di opzione o di rinnovo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e prima dell'invio

### IL MODELLO DEFINITIVO

#### Strumento da usare in quattro casi

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23 APRILE 2004

REGIME DI TRASPARENZA	Art. 115 del Tuir	Art. 116 del Tuir
TIPO DI COMUNICAZIONE	Opzione	Rinnovo
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA	Codice fiscale Sede legale Domicilio fiscale Denominazione e ragione sociale Indirizzo completo	Codice fiscale Sede legale Domicilio fiscale Denominazione e ragione sociale Indirizzo completo
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Cognome Nome Codice fiscale Indirizzo completo	Cognome Nome Codice fiscale Indirizzo completo
DATI RELATIVI AL PARTICIPANTE	Cognome Nome Codice fiscale Indirizzo completo	Cognome Nome Codice fiscale Indirizzo completo
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	FIRMA	FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario Indirizzo e posizione di riferimento Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predetta all'indirizzo:	Data dell'impegno Indirizzo e posizione di riferimento Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predetta all'indirizzo:

Il modello per l'opzione è, dunque, pronto. Quattro le situazioni nelle quali la comunicazione della scelta per la trasparenza deve essere presentata: nel caso di esercizio dell'opzione, entro il primo dei tre periodi d'imposta di efficacia dell'opzione; nel caso di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al

triennio di efficacia dell'opzione; nel caso di perdita di efficacia dell'opzione, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita dell'efficacia; nel caso di conferma a seguito di operazioni straordinarie, entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione o della scissione.

all'Agenzia, l'adesione da parte di tutti i soci.

**I dati del modello.** La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati della società partecipata, i dati dei soci, quelli del soggetto che provvede a sottoscrivere la comunicazione, la firma dello stesso e l'impegno alla presentazione in via telematica da parte dell'intermediario incaricato. Per quanto riguarda i dati richiesti relativi alla società partecipata, si tratta essenzialmente di dati "anagrafici".

Va segnalata soltanto la casella «data perdita efficacia opzione» in cui deve essere riportata la data in cui si è verificato l'evento che ha comportato la perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza.

**Oltre i due soci occorre numerare i singoli fogli utilizzati**

Il riquadro relativo ai soggetti partecipanti si compone di due sezioni, nelle quali vanno indicati i dati a seconda che il socio sia una persona fisica (trasparenza ex articolo 116) o una società (trasparenza ex articolo 115).

Il modello prevede l'indicazione dei dati per soli due soci, per cui, quando i partecipanti sono superiori a questo numero, occorre barrare la casella "mod. n." nella parte alta della comunicazione, segnalando il numero progressivo corrispondente alla pagina utilizzata del modello. Sempre nel riquadro relativo ai soggetti partecipanti, viene previsto il codice di identificazione dello stato estero e il codice paese estero per i soggetti non residenti. Per quel che riguarda il codice identificativo estero, deve essere indicato, se previsto dalla normativa o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa.

In relazione ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, devono essere indicati i dati del rappresentante della società partecipata, che poi dovrà apporre la firma alla comunicazione.

DARIO DEOTTO

L'«uscita» / Adempimenti sotto esame

## Non sempre da segnalare la perdita dei requisiti

A fini della compilazione del modello per la comunicazione relativa al regime di trasparenza occorre prestare particolare attenzione alle cause che comportano la perdita di efficacia dell'opzione. Si tratta, nell'ambito dell'articolo 115 del Tuir, di queste ipotesi:

- 1 vengono meno i requisiti indicati nell'articolo 115, commi 1 e 2 del Tuir. In tal caso, l'opzione perde efficacia con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta della società partecipata in cui sono venuti meno i requisiti prima indicati (percentuali di partecipazione agli utili e diritti di voto, residenza, natura giuridica del socio);
- 2 emissione di strumenti finanziari previsti all'articolo 2346, ultimo comma del Codice civile. In questo caso, l'opzione perde efficacia con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta in cui sono emessi gli strumenti;
- 3 subentro nel corso del regime di trasparenza di una delle procedure concorsuali

ne della società partecipata da Spa a Snc avvenuta il 15 marzo 2005, l'ultimo periodo d'imposta di efficacia della trasparenza è il periodo d'imposta 1° gennaio 2005-14 marzo 2005;

**5 trasferimento all'estero della residenza fiscale della società partecipata, in base all'articolo 166 del Tuir.** Nella fattispecie, l'opzione perde efficacia a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento. Occorre ricordare che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 3 del Tuir).

Pertanto, se la società partecipata trasferisce all'estero la sede legale o quella amministrativa nel corso della prima metà del periodo d'imposta, la perdita di efficacia dell'opzione si verifica dall'inizio del medesimo periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento; se, invece, il trasferimento della sede avviene nella seconda metà del periodo d'imposta il soggetto permane residente in Italia sino alla fine del periodo d'imposta per il quale, quindi, continuerà ad applicarsi il regime di trasparenza;

**6 fusione o scissione della società partecipata.** In questa ipotesi, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che venga confermata da tutti gli interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 115, entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali. In sostanza, le operazioni di fusione e scissione non determinano il venir meno del regime di trasparenza se permangono i vincoli posti dalla norma in termini di qualità dei soci ed entità delle quote di partecipazione e tutti i soggetti interessati confermano l'opzione barrando l'apposita casella del modello denominata "Conferma".

Sembra verosimile affermare che, in caso di fusione per incorporazione, il venir meno del regime di trasparenza si verifica sia nel caso di società partecipata incorporata sia nel caso di società partecipata incorporante; nel caso di scissione non sembra, invece, rilevare il caso di società partecipata che assume il ruolo di beneficiaria. In secondo luogo, laddove la partecipata si scinde in modo proporzionale sembra che la scissa debba comunque confermare l'opzione ancorché sia il medesimo soggetto che aveva già esercitato l'opzione.

Ciò che è importante evidenziare è che l'articolo 115 e le stesse istruzioni al modello sembrano affermare che la comunicazione va presentata non in tutte le ipotesi elencate di perdita di efficacia dell'opzione ma soltanto in quelle indicate all'inizio (al n. 1) di modifica della compagine sociale o delle percentuali di partecipazione agli utili e diritti di voto.

LUCA MIELE

### La scelta da operare

Le possibilità previste dagli articoli 115 e 116 del Tuir

- La trasparenza intrasocietaria può essere esercitata se:
  - la società partecipata e tutti i soci rientrano tra i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a) del Tuir;
  - siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamate dall'articolo 2346 del Codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50 per cento
- E quella delle Srl. Possono optare per la trasparenza anche le società a responsabilità limitata, a condizione che:
  - il volume dei ricavi della società partecipata indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
  - la società sia composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercitanti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile a una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20

### Indicate nell'articolo 101, comma 5 del Tuir

(fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). In tal caso l'opzione perde efficacia a partire dal periodo d'imposta avente inizio dalla data indicata nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 101; si tratta della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

**4 la società partecipata si trasforma in una società non soggetta a Ires.** In questo caso la perdita di efficacia dell'opzione si verifica a partire dal periodo d'imposta avente inizio dalla data in cui ha effetto la trasformazione. Pertanto, ipotizzando esercizi coincidenti con l'anno solare, in caso di triennio di operatività della trasparenza 2004-2006 e di trasformazione

la società si composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercitanti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile a una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20

### Le nuove regole

La norma e le interpretazioni della circolare Abi

**La norma.** A stabilire l'aumento dell'imposta sostitutiva sui mutui dallo 0,25 al 2% dell'importo erogato è il D.I. 168/2004. A subire l'aumento sono i mutui i cui contratti sono stati stipulati dal 1° agosto 2004. Non ha rilevanza, invece, la data di erogazione materiale del finanziamento

**La portata del provvedimento.** Il dettato del D.I. 168/2004 prevedeva che l'aumento venisse applicato su tutti i mutui erogati a qualunque titolo, purché a medio-lungo termine (cioè di durata superiore a 18 mesi), con la sola eccezione di quelli erogati per l'acquisto della "prima casa". Per evitare un'applicazione così estesa dell'aumento, in un decreto legge già approvato il 29 luglio (ma fino a ieri non ancora pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale») viene specificato che l'aumento «si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze» che non siano "prima casa"

**I clienti.** Per evitare contestazioni, nei nuovi contratti l'Abi suggerisce di inserire una clausola specifica sul rimborso dell'aumento dell'imposta sostitutiva (formalmente è a carico della banca) da parte dei clienti

MANOVRA BIS ■ L'Abi: va apposta una clausola specifica nei contratti di finanziamento

## Sui mutui linea soft delle banche

### Entrate tributarie in crescita tendenziale

ROMA ■ Andamento altalenante per le entrate dello Stato. Nel mese di giugno le entrate tributarie sono, infatti, aumentate rispetto al mese precedente, ma restano inferiori a quelle di giugno dell'anno scorso.

A giugno 2004, secondo i dati contenuti nel supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia (si veda anche la scheda sull'incremento del debito della pubblica amministrazione riportata a pagina 23), le entrate sono ammontate a 27,42 miliardi di euro, mentre nel mese precedente ammontavano a 24,25 miliar-

di e nel mese di giugno del 2003 a 28,49 miliardi.

Una nota al documento precisa che le entrate tributarie, a cui si fa riferimento, «non corrispondono all'ammontare dei tributi erariali effettivamente versati. I flussi mensili, infatti, sono rilevati al momento della contabilizzazione in bilancio che, dal maggio del 1998, non avviene più contestualmente al versamento. A partire da tale data, i principali tributi erariali vengono versati in Tesoreria».

Occorre ricordare, inoltre, che i tec-

nici della Banca d'Italia misurano il dato delle entrate per cassa (a differenza del Tesoro che calcola le entrate secondo il criterio di competenza).

Nel complesso, da quanto si evince dal Bollettino, le entrate tributarie nel primo semestre dell'anno sono ammontate a 137,189 miliardi. Nello stesso periodo del 2003 le entrate ammontarono a 136,910 miliardi.

Nei primi sei mesi dell'anno, dunque, le entrate tributarie sono salite dello 0,2% sullo stesso periodo del 2003.

il prossimo 30 settembre, debbono versare, oltre all'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni del primo semestre 2004, anche un acconto (pari al 300 per cento dell'imposta versata per il primo semestre, percentuale di dubbia costituzionalità) per le operazioni del secondo semestre 2004.

L'Abi afferma che «per esigenze di gettito» il 300 per cento va calcolato sull'intera imposta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre 2004. L'Abi sembra quindi accettare di buon grado il versamento del super acconto, che sarà di molto superiore al dovuto proprio perché andrà applicato su tutte le operazioni a medio-lungo termine (articolo 15 del Dpr 601/73) mentre l'aumento effettivo dell'imposta riguarda solo i mutui per "seconda casa". Resterebbero esclusi dal calcolo dell'acconto solo i mutui indicati all'articolo 16 del Dpr 601/73, perché non espressamente indicati al comma 9 dell'articolo 1 bis del D.I. 168/2004.

**Acconto del 300%, perplessità sulla base di calcolo**

ANGELO BUSANI

**Sul cliente si scarica sempre l'imposta sostitutiva**

una netta posizione per l'applicazione dell'aumento con le modalità meno "invasive" possibili.

Pur riconoscendo, infatti, «che la problematica possa trovare definitiva soluzione solo attraverso apposita statuizione normativa, l'impegno politico assunto con le precisazioni fornite in sede parlamentare appare legittimare le banche ad operare secondo quanto è dato desumere dagli atti parlamentari» e quindi a circoscrivere l'aumento solamente al ca-

so del mutuo erogato a persone fisiche che sia finalizzato a finanziare l'acquisto di un immobile a uso abitativo diverso dalla "prima casa". Il decreto legge annunciato dal Consiglio dei ministri a fine luglio, non è infatti ancora stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale».

**I rapporti fra banca e cliente.** L'imposta sostitutiva è un tributo che vede la banca nella posizione di soggetto passivo d'imposta. Ma è anche noto che non vi è un solo

testo contrattuale di mutuo bancario ove il carico dell'imposta sostitutiva non sia ribaltato dalla banca sul cliente, il quale, in tal modo, ne viene "colpito" di fatto.

Quindi, se da un lato l'Abi consiglia alle banche associate di non far carico al cliente dell'attuale situazione di incertezza interpretativa, e quindi consiglia di pretendere il versamento dello 0,25% per qualsiasi mutuo diverso da quello finalizzato all'acquisto della "seconda casa",

dall'altro lato l'Associazione invita gli operatori bancari a «valutare l'opportunità di apposite pattuizioni... che prevedano la revisione della misura della rivalsa operata in sede di erogazione del finanziamento, secondo l'effettivo onere che risulterà dovuto sull'operazione». Da ultimo l'Abi sollecita che le banche associate «acquisiscano dai clienti apposita dichiarazione in ordine alle finalità del finanziamento»: infatti, la misura dell'imposta sostitutiva di-

pende dallo scopo per il quale il mutuo è contratto ed è noto che questa finalità spesso non è esplicitata nei testi dei contratti di mutuo bancario.

**La data di riferimento.** L'Abi correttamente rileva come l'aliquota maggiorata debba applicarsi «ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1° agosto 2004». Infatti, l'operazione di finanziamento a medio/lungo termine costituisce il presupposto oggettivo dell'imposi-

zione (e cioè il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria), mentre l'erogazione del finanziamento stesso ne determina la base imponibile. Ne consegue che non risultano interessate dall'aumento le erogazioni effettuate a partire dal 1° agosto 2004, in base a contratti conclusi precedentemente a tale data.

**L'acconto da versare all'Era-**rio. La norma, oltre a disporre l'aumento dell'imposta sostitutiva, stabilisce anche che le banche, entro